

Allegato C) alla Deliberazione di G.C. n. 56 del 14.04.2022

STAZIONE APPALTANTE DI

Rep n.

GIZZERIA

CIG 9200490488 CUP B79I22000280004

Schema di Contratto di appalto per l' affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti agli alunni, docenti e personale ata, delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Gizzeria. Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.

L'anno duemilaventidue giorno _____ del mese di _____, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Mariagrazia Crapella, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La _____, nato/a a _____ () il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gizzeria, C.F./P.IVA 00297850794 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile _____-Servizio n. _____, giusto decreto del Sindaco n. _____, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice" o "Stazione appaltante";

Il/la sig/sig.ra _____, Codice fiscale: _____, nato/a il _____ a _____ prov. _____, residente a _____ () in via _____ n. _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in Via _____, n. _____, C.F. - P.IVA _____ PEC: _____, in regime di _____, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore", o "Impresa",

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

-che con deliberazione di G.C. n°56 del 14.04.2022, veniva avviata la gara per l'affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti agli alunni, docenti e personale ata, delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Gizzeria. Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, mediante una procedura di affidamento diretto sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett a) della Legge di conversione. n. 120/2020 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, approvando il Capitolato speciale d'appalto corredato dal "Menù - Tabelle dietetiche", il Prospetto economico degli oneri complessivi, lo Schema di contratto lo Schema di lettera commerciale o Avviso di Manifestazione di Interesse;

- che il bando di gara prot. n. _____ veniva pubblicato in data _____ sull'albo pretorio online del Comune di Gizzeria, _____;

– che, a seguito di apposita gara esperita tramite procedura aperta e telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come dai seguenti verbali di gara: _____, approvati dal Responsabile del servizio n. 2 con determinazione N. _____ del _____ Reg. Gen. n. _____, è risultato aggiudicatario l'operatore economico _____ con sede legale in Via _____ n. _____ - cap _____, _____ (____), C.F.: _____ e P.I.: _____, che ha presentato un'offerta con un ribasso sull'importo a base di gara del _____%, (____ / ____ per cento), corrispondente ad un importo netto per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, di € _____ (____ / ____), oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € _____ (____ /00), quindi, per un importo complessivo di aggiudicazione di € _____ (____) oltre iva in misura di legge.

- che con determinazione di N. _____ del _____ Reg. Gen. n. _____ del Responsabile

del servizio n. _____ è stato aggiudicato il servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti agli alunni, docenti e personale ata, delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Gizzeria. Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025

”;
”;

TUTTO CIÓ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice affida all'impresa _____ con sede legale in

Via _____, n. _____, C.F. - P.IVA _____ PEC: _____, in persona del suo

legale rappresentante il sig./la sig.ra _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del

servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti agli alunni, docenti e

personale ata, delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Gizzeria. Anni

scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 che dovrà essere eseguito nel rispetto

delle norme vigenti.

Art. 3 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) Il capitolato speciale d'appalto

b) L'offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara

c) _____

d) _____

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – Durata e penali

La durata del contratto è fissata in _____ (_____) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, ovvero il _____, con possibilità di rinnovo fino ad espletamento nuova gara. Qualora allo scadere del presente appalto, non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto ed il conseguente affidamento del servizio, l'Appaltatore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____ di _____ in data _____, per un importo di euro _____ (_____ / _____).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze, derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

I servizi dovranno essere svolti dall'Appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso, che sono espressamente richiamati anche se non materialmente allegati.

Art. 7- Prezzo

L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro

_____ (_____ / _____), di cui euro

_____ (_____ / _____) per servizi ed euro _____ (_____ / _____),

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da assoggettarsi ad I.V.A. al 10,00%.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione aggiudicatrice sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC.

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto ai fini del pagamento delle fatture.

Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. Previa autorizzazione dell' Amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia.

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e

integrazioni.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

4. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Gizzeria "codice univoco ufficio" UF2F1T ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione aggiudicatrice verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica in occasione di ogni pagamento

all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Responsabilità

1. L' Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L' Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L' Appaltatore avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione aggiudicatrice considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione aggiudicatrice di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'Aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 4) Interruzione del servizio protratta per oltre sette giorni, salvo che l'aggiudicatario

dimostri che sia dipesa da causa di forza maggiore.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'Appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 14 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all' Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione

aggiudicatrice;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. ; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Lamezia Terme.

Art. 17 - Obblighi dell'Appaltatore

L' Appaltatore svolgerà l'attività connessa con i servizi in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che i servizi siano espletati in conformità alle pattuizioni.

Art. 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all' Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Per quanto concerne gli adempimenti antimafia relativamente all'appaltatore si dà atto quanto segue l'appaltatore è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Catanzaro, cosiddetta white list (art.1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), Prot. Interno N.0115386 del 14/12/2021. Come stabilito dall'art. 1 comma 52-bis della Legge 6/11/2012, n. 190, l'iscrizione nell'elenco suddetto tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula dei contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

2. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante procederà a recedere il contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la Ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale

obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal pagamento delle prime fatture da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'Impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 23 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza

e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Art. 24 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Gizzeria quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di : Preparazione, fornitura e somministrazione pasti agli alunni, docenti e personale ata, delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Gizzeria. Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione appaltante.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

per l'Amministrazione aggiudicatrice

per l'Appaltatore

Sig./Sig.ra

Il Segretario Comunale